



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali che
non ha oneri
finanziari)

Seduta del 19-01-2024

DELIBERAZIONE N. 32

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 416 DEL 03-08-2015 COSÌ COME MODIFICATA DALLA D.G.R. N. 555 DEL 10-12-2018 - PIANO ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA LIBERA 1° SEMESTRE 2023: APPROVAZIONE PROPOSTE FORMATIVE E MODIFICHE ALLE "LINEE GUIDA RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE LIBERE" DI CUI ALL'ALLEGATO 3 DELLA D.G.R. N. 416/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciannove del mese di gennaio dell'anno duemilaventiquattro nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	ROBERTI FRANCESCO	PRESIDENTE	Presente
2	DI LUCENTE ANDREA	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CEFARATTI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
4	MARONE MICHELE	ASSESSORE	Presente
5	MICONE SALVATORE	ASSESSORE	Assente
6	IORIO ANGELO MICHELE	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale VINCENZO NIRO

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 25 inoltrata dal DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA';

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del DP.A3.03.3I.01 SERVIZIO POLITICHE DELL'ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'UNIVERSITA' - VINCENZO ROSSI, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al PRESIDENTE ROBERTI FRANCESCO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di approvare – sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dai competenti uffici regionali - il Piano dell'Offerta formativa libera del primo semestre 2023, contenente le proposte progettuali formative presentate dagli Organismi di formazione professionale accreditati nel Sistema regionale, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995 e ss.mm. e ii. e delle "Linee guida relative all'attuazione delle attività formative libere", approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 03.08.2015 e ss.mm. e ii.;
2. di autorizzare le attività libere di formazione professionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, secondo quanto riportato nell' Allegato 1 con le prescrizioni ivi indicate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di non autorizzare le attività di cui all'Allegato 2 per le motivazioni in esso contenute, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di non consentire il trasferimento delle attività ricomprese nel suindicato Allegato 1 in sedi diverse da quelle approvate;
5. di confermare che, annualmente, ogni singolo Organismo di formazione professionale potrà svolgere massimo n. 4 (quattro) edizioni del corso per "Operatore Socio Sanitario" e "Operatore Socio Sanitario con Formazione complementare in Assistenza Sanitaria" e massimo n. 5 (cinque) edizioni per i rimanenti corsi, a prescindere dal numero di sedi operative accreditate e ricadenti nella medesima località e riconducibili allo stesso Organismo di formazione;
6. di prendere atto della necessità di procedere all'aggiornamento delle vigenti "*Linee guida relative all'attuazione delle attività formative libere*", approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 03.08.2015 e ss.mm. e ii., al fine di adeguare l'impianto regolamentare sia alle intervenute normative statali di settore sia ad un miglioramento della qualità dell'offerta formativa;
7. di integrare e modificare, nelle more dell'approvazione delle nuove linee guida relative all'attuazione delle attività formative libere, il paragrafo 9.3 *Adempimenti conclusivi – chiusura del corso* di cui all'Allegato 3 della D.G.R. n. 416 del 03.08.2015 secondo quanto di seguito indicato:
*"L'organismo di formazione dovrà comunicare al competente Ufficio regionale il termine dell'attività formativa, indicando il numero di allievi ammessi all'esame con indicazione delle ore di assenza riportate da ognuno.
Per nessuna ragione, il numero di allievi ammessi alla prova finale potrà essere superiore al numero di partecipanti ammissibili al percorso, indicati sia nella deliberazione di Giunta regionale di approvazione che nel rispettivo nulla osta.
Unica eccezione a tale prescrizione è rappresentata da allievi ammessi per motivate ragioni di salute, dietro apposita autorizzazione regionale.
Unitamente alla comunicazione di fine corso, ciascun organismo di formazione professionale dovrà allegare, per ciascun utente ammesso alla prova finale, i report individuali relativi alla Formazione a distanza (sincrona e asincrona) ove prevista e la copia del registro di classe al fine di consentire all'Amministrazione regionale il controllo delle ore effettivamente svolte dagli allievi, previa l'ammissibilità degli stessi alle prove finali dei percorsi formativi";*
8. di modificare, nelle more dell'approvazione delle nuove linee guida relative all'attuazione delle attività formative libere, il paragrafo 8. *Nulla osta per l'avvio delle attività corsuali – Documentazione da presentare* di cui all'Allegato 3 della D.G.R. n. 416 del 03.08.2015 limitatamente alla documentazione da presentare riguardo le Convenzioni tra Organismo di formazione e strutture ospitanti, le quali "*dovranno essere trasmesse contestualmente alla richiesta di validazione dei registri individuali di tirocinio curriculare atteso che in fase di richiesta di nulla osta l'Organismo di formazione presenta un elenco allievi provvisorio*

suscettibile di modifiche e che le strutture ospitanti non sono nelle condizioni di prevedere, a distanza di mesi, l'effettiva ricettività in un determinato periodo temporale che consentirebbe loro di ospitare un determinato numero di allievi”;

9. di demandare al Servizio Politiche dell'Istruzione, della formazione professionale e dell'università la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni delle proposte progettuali ammesse all'atto della richiesta di nulla osta per l'avvio delle azioni formative nonché eventuali documenti tecnici di adeguamento delle certificazioni finali da rilasciare in esito all'acquisizione di specifiche competenze da parte degli utenti interessati;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito web istituzionale della Regione Molise e sul BURM, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 03-08-2015 così come modificata dalla D.G.R. n. 555 del 10-12-2018 - Piano annuale dell'offerta formativa libera 1° semestre 2023: approvazione proposte formative e modifiche alle “Linee guida relative all'attuazione delle attività formative libere” di cui all'Allegato 3 della D.G.R. n. 416/2015

PREMESSO che la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante: “*Legge quadro in materia di formazione professionale*” affida alle Regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale;

VISTO l'art. 20 della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995 “Nuovo ordinamento della Formazione Professionale”, e s. m. e ii., laddove viene stabilito che “*la Giunta Regionale autorizza corsi liberi di istruzione professionale, senza oneri per la Regione, purché non siano in contrasto con gli indirizzi del piano pluriennale e del programma annuale di formazione professionale*” e che “*le competenze della Giunta Regionale sulle attività libere di istruzione, comprese quelle esercitate dai Consorzi per l'istruzione tecnica di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 616/77, vengono espletate dall'Assessorato alla formazione professionale*”;

EVIDENZIATO che il disposto di cui al suindicato art. 20 riguarda il riconoscimento giuridico di corsi di formazione i cui costi di gestione vengono sostenuti dai relativi destinatari;

VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 recante: “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*” con particolare riferimento all'art. 8 – Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2015 recante: “*Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al predetto art. 8 del D.lgs. 16 gennaio 2013, n.13*”;

VISTA la Legge n. 107/2015 recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 3 agosto 2015 la quale approva le “*Linee Guida relative all'attuazione delle attività formative libere*” che prevedono al paragrafo 5, recante “*Presentazione progetti formativi e relativa istruttoria - Piano annuale dell'offerta formativa libera*”, che ciascun Organismo di formazione professionale accreditato per promuovere un'attività libera di formazione professionale deve presentare un progetto formativo entro il 31 dicembre di ogni anno;

PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta regionale n. 555 del 10-12-2018, l'Esecutivo regionale ha modificato il paragrafo 5 recante “*Presentazione progetti formativi e relativa istruttoria - Piano annuale dell'offerta formativa libera*” delle Linee Guida sopra citate, esclusivamente nel titolo e nell'ultimo capoverso relativo alla data

di presentazione delle istanze, come di seguito riportato:

“5. Presentazione progetti formativi e relativa istruttoria

Le istanze possono essere presentate al competente Servizio dell'Assessorato regionale alla Formazione Professionale entro il 30 giugno e 30 novembre di ogni anno” e che, contestualmente, ha modificato, altresì, il punto 3 denominato “Rispondenza del progetto alle priorità indicate” del medesimo paragrafo nella sezione riguardante i tempi di approvazione da parte dell'Amministrazione regionale e il riferimento al Piano annuale dell'offerta formativa, come di seguito riportato:

“Entro il 31 luglio e 31 dicembre di ciascun anno, il competente Servizio regionale proporrà alla Giunta Regionale il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento di quei corsi che avranno superato l'istruttoria di merito svolta dal Servizio citato”;

VISTA, altresì, la deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 03 agosto 2015 di approvazione delle “Linee Guida relative all'attuazione delle attività formative libere” laddove viene stabilito - nell'ottica del progressivo adeguamento della quantità e delle tipologie dei corsi di formazione alle nuove esigenze complessivamente rilevate, all'esito delle ricognizioni delle pregresse attività formative esercitate nel corso degli ultimi anni - di limitare, per i corsi di “Operatore Socio Sanitario” e “Operatore Socio Sanitario con Formazione complementare in Assistenza Sanitaria”, il numero massimo delle edizioni annuali autorizzate a 4 (quattro), mentre per i rimanenti corsi a massimo n. 5 (cinque) edizioni concedibili, a prescindere dal numero di sedi operative ricadenti nella medesima località riconducibili allo stesso organismo di formazione;

RICHIAMATE le deliberazioni di G.R.:

OB7 n. 752 del 15 luglio 2008 riguardante l'istituzione del "Sistema Regionale delle Competenze Professionali";

OB7 n. 859 del 29 luglio 2008 recante “Delibera di Giunta Regionale n. 752 del 15 luglio 2008: "Sistema Regionale delle Competenze Professionali"— Integrazione”;

OB7 n. 472 del 27 giugno 2011 che, in merito ai corsi liberi, stabilisce il versamento, a carico degli Enti di formazione, di un contributo determinato in relazione alla durata oraria dei corsi;

OB7 n. 533 dell'8 agosto 2012 e ss.mm. e ii. di approvazione del Dispositivo per l'accreditamento degli Organismi di Formazione Professionale;

OB7 n. 197 del 10 maggio 2013, recante “L.R. n. 10/1995, art. 17 – Accertamento acquisizione qualifica professionale o specializzazione. Conferimento di delega alla costituzione di commissione esame al Dirigente regionale del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive”;

OB7 n. 270 del 05.06.2015 relativa all'Aggiornamento del Repertorio delle Professioni della Regione Molise di cui alle D.G.R. n. 752 del 15 luglio 2008 e n. 859 del 29 luglio 2008, le quali hanno approvato il “Sistema regionale delle Competenze professionali” e ss.mm. e ii.;

OB7 n. 182 del 23 maggio 2017 e n. 439 del 10 settembre 2018 riguardante l'ulteriore Aggiornamento del Repertorio delle Professioni della Regione Molise;

OB7 n. 373 del 16 ottobre 2017 di modifica delle “Linee Guida relative all'attuazione delle attività formative libere” di cui alla D.G.R. n. 416/2015”;

OB7 n. 84 del 25 marzo 2022 recante “Recepimento dell'Accordo sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 21/181/CR5A/C17, nella seduta del 3 novembre 2021, sulle “Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome”;

OB7 n. 144 del 10 maggio 2022 recante “Accordo in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 aprile 2022 - repertorio atti n. 22/82/CR4ter/C17/C7 - sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati – Provvedimenti”;

OB7 n. 112 del 17 aprile 2023 recante “Recepimento nuove figure professionali di "Responsabile di strutture socio assistenziali" e di "Tecnico qualificato in clownerie per strutture socio-sanitarie" di cui alla DGR n.182/2017;

DATO ATTO che al 30 giugno 2023, data ultima relativa alla prima finestra temporale annuale, sono stati presentati, da parte di n. **23** Organismi di Formazione Professionale, n. **74** progetti finalizzati all'approvazione di n. **350** edizioni di corsi liberi;

PRESO ATTO degli esiti dell'istruttoria documentale e della valutazione di merito, effettuata dall'Ufficio Programmazione Offerta Formativa, Certificazione, coordinamento Attività e Progetti – Vigilanza afferente al Servizio Politiche dell'Istruzione, della formazione professionale e dell'università, depositata agli atti della struttura;

CONSIDERATO che la maggior parte delle proposte progettuali prevedono una modalità di erogazione della

formazione *blended*, utilizzando la formazione a distanza sia di tipo sincrona che asincrona;

EVIDENZIATO che con Deliberazione n. 84 del 25.03.2022 l'Esecutivo regionale ha recepito l'Accordo sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 21/181/cr5a/c17, nella seduta del 3 novembre 2021, sulle *"Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome"* sulla base del quale *"l'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico. Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona"*;

VISTO l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle *"Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata"* sottoscritto il 21 dicembre 2022 rep. Atti n. 22/230/CR6/C17, il quale recita testualmente che *"le percentuali di FAD possono variare in base alla tipologia di attività formativa o anche sulla base della categoria dei destinatari e si attestano sul riconoscimento di percentuali massime, fino al 50% del monte ore teorico, definite in appositi dispositivi regionali"*;

POSTO CHE l'art. 7 di cui all'Allegato 3 *"Linee Guida relative all'attuazione delle attività formative libere"* della deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 3.08.2015 disciplina la **Formazione a distanza (Fad)** ma non prevede la trasmissione dei report individuali relativi all'erogazione della stessa da parte degli enti attuatori;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto suesposto, attualmente si evidenzia l'utilizzo da parte delle Agenzie formative di una modalità di erogazione della formazione sempre più *blended* che necessita di apposita regolamentazione e che, allo stato attuale, potrà essere monitorata attraverso la trasmissione dei report della Formazione a distanza (sincrona e asincrona) contestualmente alla comunicazione di fine corso;

RILEVATO, altresì, che l'attuale regolamentazione - in specie paragrafo 8. *Nulla osta per l'avvio delle attività corsuali - Documentazione da presentare* - prevede da parte delle Agenzie formative la trasmissione delle Convenzioni con le strutture ospitanti la fase di tirocinio curriculare contestualmente alla richiesta di rilascio nulla osta ma che tale documentazione - soprattutto nei casi di percorsi formativi la cui durata complessiva è medio-lunga - non consente ai soggetti ospitanti di prevedere la propria capacità di ricettività e di programmazione delle attività future né tantomeno alle Agenzie formative la visione complessiva globale della classe, in considerazione del fatto che all'atto delle richieste di nulla osta l'elenco degli allievi è provvisorio e suscettibile di modifiche entro i tempi previsti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che, a seguito di vari interventi normativi e in considerazione dell'implementazione dei processi digitali di cui il settore della Formazione professionale non può non tener conto, si rende necessario procedere ad una complessiva rivisitazione dell'impianto regolamentare delle vigenti *"Linee guida relative all'attuazione delle attività formative libere"*, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 03.08.2015 e ss.mm. e ii., al fine di consentire un miglioramento della qualità dell'offerta formativa in termini di risposte tempestive ed efficienti a tutti gli stakeholder a vario titolo coinvolti nella filiera;

RESOSI NECESSARIO, nelle more dell'approvazione di una nuova regolamentazione delle attività libere di formazione professionale e al fine di consentire all'Amministrazione regionale i dovuti controlli in tema di assenze/presenze degli allievi che ne consentono l'ammissibilità alle prove finali del corso, procedere alla modifica delle attuali Linee Guida di cui all'Allegato 3 della DGR n. 416/2015 così come di seguito indicato:

– **Paragrafo 8 Nulla osta per l'avvio delle attività corsuali - Documentazione da presentare** limitatamente alla documentazione da presentare riguardo le convenzioni tra organismo di formazione e strutture ospitanti, le quali *"dovranno essere trasmesse contestualmente alla richiesta di validazione dei registri individuali di tirocinio curriculare atteso che in fase di richiesta di nulla osta l'organismo di formazione presenta un elenco allievi provvisorio suscettibile di modifiche e che le strutture ospitanti non sono nelle condizioni di prevedere, a distanza di mesi, l'effettiva ricettività in un determinato periodo temporale che consentirebbe loro di ospitare un determinato numero di allievi"*;

– **Paragrafo 9.3 Adempimenti conclusivi - chiusura del corso**

"L'organismo di formazione dovrà comunicare al competente Ufficio regionale il termine dell'attività formativa, indicando il numero di allievi ammessi all'esame con indicazione delle ore di assenza riportate da ognuno.

Per nessuna ragione, il numero di allievi ammessi alla prova finale potrà essere superiore al numero di partecipanti ammissibili al percorso, indicati sia nella Deliberazione di Giunta regionale di approvazione che nel rispettivo nulla osta.

Unica eccezione a tale prescrizione è rappresentata da allievi ammessi per motivate ragioni di salute, dietro apposita autorizzazione regionale.

Unitamente alla comunicazione di fine corso, ciascun organismo di formazione professionale dovrà allegare,

per ciascun utente ammesso alla prova finale, i report individuali relativi alla Formazione a distanza (sincrona e asincrona) ove prevista e la copia del registro di classe al fine di consentire all'Amministrazione regionale il controllo delle ore effettivamente svolte dagli allievi, previa l'ammissibilità degli stessi alle prove finali dei percorsi formativi";

POSTO che, all'esito dell'istruttoria e della valutazione espletate, risultano:

- **Corsi ammissibili** (Allegato 1), ovvero n. 58 proposte formative che hanno totalizzato il punteggio minimo pari a 6 e che per ognuno dei tre obiettivi di valutazione, hanno raggiunto un punteggio pari almeno alla metà di quello massimo previsto, così come indicato dalle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 416/2015, incluse quelle che necessitano di alcune integrazioni sanabili all'atto della richiesta di nulla osta;
- **Corsi non ammissibili** (Allegato 2), ovvero n. 16 proposte formative che non hanno totalizzato il punteggio minimo pari a 6 e che per ognuno dei tre obiettivi di valutazione non hanno raggiunto un punteggio pari almeno alla metà di quello massimo previsto, così come indicato dalle Linee guida di cui alla D.G.R. n. 416/2015, oppure che non sono in possesso di specifici requisiti di ammissibilità (es. accreditamento nel Sistema regionale, n. max di edizioni annualmente consentite già assegnate con precedenti provvedimenti);

CONSIDERATO che, per alcune proposte progettuali meglio descritte nell'Allegato 1, sono state apportate specifiche prescrizioni e che, solo a seguito all'ottemperanza delle stesse, il competente Ufficio regionale potrà rilasciare apposito nulla osta all'atto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento del percorso formativo da parte dell'organismo attuatore;

POSTO che la verifica di cui al punto precedente è demandata al competente Ufficio del Servizio Politiche dell'Istruzione, della formazione professionale e dell'università;

EVIDENZIATO, inoltre, che non è consentito il trasferimento delle attività ricomprese nel suindicato Allegato 1 in sedi diverse da quelle approvate;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito sulla base di quanto riportato in premessa;

DATO ATTO che il presente atto:

- è assoggettato agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- non è assoggettato al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui all'art. 4 del Documento Provvisorio denominato "Sistema controlli interni della Regione Molise", approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 187 del 31/05/2023, così come modificato e integrato dalla D.G.R. n. 306 del 6.10.2023 e successivi provvedimenti attuativi;
- sarà pubblicato sul sito web, sul BURM nonché nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;
-

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di approvare – sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dai competenti uffici regionali - il Piano dell'Offerta formativa libera del primo semestre 2023, contenente le proposte progettuali formative presentate dagli Organismi di formazione professionale accreditati nel Sistema regionale, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995 e ss.mm. e ii. e delle "Linee guida relative all'attuazione delle attività formative libere", approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 03.08.2015 e ss.mm. e ii.;
2. di autorizzare le attività libere di formazione professionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, secondo quanto riportato nell' Allegato 1 con le prescrizioni ivi indicate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di non autorizzare le attività di cui all'Allegato 2 per le motivazioni in esso contenute, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di non consentire il trasferimento delle attività ricomprese nel suindicato Allegato 1 in sedi diverse da quelle approvate;

5. di confermare che, annualmente, ogni singolo Organismo di formazione professionale potrà svolgere massimo n. 4 (quattro) edizioni del corso per “Operatore Socio Sanitario” e “Operatore Socio Sanitario con Formazione complementare in Assistenza Sanitaria” e massimo n. 5 (cinque) edizioni per i rimanenti corsi, a prescindere dal numero di sedi operative accreditate e ricadenti nella medesima località e riconducibili allo stesso Organismo di formazione;

6. di prendere atto della necessità di procedere all’aggiornamento delle vigenti “Linee guida relative all’attuazione delle attività formative libere”, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 416 del 03.08.2015 e ss.mm. e ii., al fine di adeguare l’impianto regolamentare sia alle intervenute normative statali di settore sia ad un miglioramento della qualità dell’offerta formativa;

7. di integrare e modificare, nelle more dell’approvazione delle nuove linee guida relative all’attuazione delle attività formative libere, il paragrafo 9.3 *Adempimenti conclusivi – chiusura del corso* di cui all’Allegato 3 della D.G.R. n. 416 del 03.08.2015 secondo quanto di seguito indicato:

“L’organismo di formazione dovrà comunicare al competente Ufficio regionale il termine dell’attività formativa, indicando il numero di allievi ammessi all’esame con indicazione delle ore di assenza riportate da ognuno.

Per nessuna ragione, il numero di allievi ammessi alla prova finale potrà essere superiore al numero di partecipanti ammissibili al percorso, indicati sia nella deliberazione di Giunta regionale di approvazione che nel rispettivo nulla osta.

Unica eccezione a tale prescrizione è rappresentata da allievi ammessi per motivate ragioni di salute, dietro apposita autorizzazione regionale.

Unitamente alla comunicazione di fine corso, ciascun organismo di formazione professionale dovrà allegare, per ciascun utente ammesso alla prova finale, i report individuali relativi alla Formazione a distanza (sincrona e asincrona) ove prevista e la copia del registro di classe al fine di consentire all’Amministrazione regionale il controllo delle ore effettivamente svolte dagli allievi, previa l’ammissibilità degli stessi alle prove finali dei percorsi formativi”;

8. di modificare, nelle more dell’approvazione delle nuove linee guida relative all’attuazione delle attività formative libere, il paragrafo 8. *Nulla osta per l’avvio delle attività corsuali – Documentazione da presentare* di cui all’Allegato 3 della D.G.R. n. 416 del 03.08.2015 limitatamente alla documentazione da presentare riguardo le Convenzioni tra Organismo di formazione e strutture ospitanti, le quali *“dovranno essere trasmesse contestualmente alla richiesta di vidimazione dei registri individuali di tirocinio curriculare atteso che in fase di richiesta di nulla osta l’Organismo di formazione presenta un elenco allievi provvisorio suscettibile di modifiche e che le strutture ospitanti non sono nelle condizioni di prevedere, a distanza di mesi, l’effettiva ricettività in un determinato periodo temporale che consentirebbe loro di ospitare un determinato numero di allievi”;*

9. di demandare al Servizio Politiche dell’Istruzione, della formazione professionale e dell’università la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni delle proposte progettuali ammesse all’atto della richiesta di nulla osta per l’avvio delle azioni formative nonché eventuali documenti tecnici di adeguamento delle certificazioni finali da rilasciare in esito all’acquisizione di specifiche competenze da parte degli utenti interessati;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito web istituzionale della Regione Molise e sul BURM, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ILENIA SERENA PERNA

DP.A3.03.31.01 SERVIZIO POLITICHE
DELL’ISTRUZIONE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELL’UNIVERSITA’
Il Direttore
VINCENZO ROSSI

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
FRANCESCO ROBERTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82